

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4026 del 08/08/2022
Oggetto	Art.208 del Dlgs.152/2006 - L.R. 13/2015 - Impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, localizzato in Via Regina Pacis, Località Parchetto, in Comune di Sassuolo (MO) - Sinerti Srl - Pratica ARPAE n. 28132/2020 - Modifica autorizzazione n. DET-AMB-2019-405 del 28/01/2019
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4208 del 05/08/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno otto AGOSTO 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

**Art.208 del Dlgs.152/2006 – L.R. 13/2015 – Impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, localizzato in Via Regina Pacis, Località Parchetto, in Comune di Sassuolo (MO) – Sinerti Srl
Pratica ARPAE n. 28132/2020 – Modifica autorizzazione n. DET-AMB-2019-405 del 28/01/2019**

La dirigente responsabile di Arpae SAC di Modena

VISTI:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – Parte III Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, Parte IV Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati, Parte V Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;

in particolare l'articolo 208 del d.lgs.15/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;

la l. 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo

la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

la Delibera della Giunta Regionale 21101/2002 n. 45 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L. R. 15/01";

la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 15/01";

il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

le linee guida SNPA approvate con delibera n.67/2020 del 06.02.2020 per l'applicazione della disciplina End of Waste, di cui all'art.184-ter comma 3 del d.lgs.152/2006;

la "Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate" ECHA-2010-GF-01-IT, riferibile all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d) del Regolamento REACH;

la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero rifiuti, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: "2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 140001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni";

PREMESSO CHE:

la ditta Sinerti Srl, con sede legale in Via Riola n.33, in Comune di Fiorano Modenese (MO), svolge l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi del proprio impianto localizzato a Sassuolo (MO), Via Regina Pacis, Località Parchetto, in virtù dell'Autorizzazione Unica di cui all'art.208 del d.lgs.152/2006 rilasciata da ARPAE con determinazione n. DET-AMB-2019-405 del 28/01/2019;

il giorno 02/11/2020 la ditta Sinerti Srl, con sede legale in Via Riola n.33, in Comune di Fiorano Modenese (MO), ha presentato istanza, assunta agli atti di ARPAE al prot. n. 157863/2020, per avviare il procedimento di modifica della Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in riferimento all'Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, localizzato a Sassuolo (MO), Via Regina Pacis, Località Parchetto;

l'impianto è identificato dal catasto comunale al foglio 4, mappali 131 e 139 ed è situato in un'area di ex cava ribassata rispetto al piano di campagna e completamente circondata da rilevati, ad eccezione del lato est in cui è localizzata un'altra azienda. Tale area è in disponibilità della Ditta a seguito di stipula di contratti di affitto.

l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi autorizzata prevede, in particolare:

il trattamento R5 di rifiuti non pericolosi provenienti da attività di costruzione e demolizione e dalla fabbricazione di prodotti ceramici (scarti di piastrelle cotte), per mezzo di un sistema di mulini e vagli per l'ottenimento di Materie Prime Secondarie per l'edilizia e materiale lapideo nelle forme usualmente commercializzate e per l'ottenimento di materiali marcati CE;

l'operazione di messa in riserva (R13) per i rifiuti costituiti da piastrelle cotte (codice EER 101208) e terre e rocce da scavo (codice EER 170504);

le modifiche proposte consistono nel formulare le quantità massime recuperabili annualmente in R5 con un unico limite, che contempli sia la tipologia relativa ai rifiuti da costruzione e demolizione che lo scarto ceramico cotto; per la modifica richiesta non si rende necessario alcun intervento all'impianto o alle macchine autorizzate;

l'istanza non prevede modifiche alle quantità massime in stoccaggio istantaneo e recuperate annualmente, e neanche modifiche alle operazioni di recupero attualmente autorizzate;

dall'attività di recupero rifiuti si producono dei materiali (EoW) che cessano la qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006;

l'impianto intende modificare l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 comprensiva dei seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione attività di recupero di rifiuti non pericolosi in regime ordinario di cui all'art. 208 del D.lgs. 152/06
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- parere/nulla osta sull'impatto acustico;

DATO ATTO CHE:

la Conferenza dei Servizi (CdS), convocata ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, alla quale sono stati invitati Comune di Sassuolo, AUSL, Provincia di Modena, Atersir, e il proponente, svolta il 16/02/2021, come riportato nel verbale conclusivo agli atti di ARPAE prot. n. 35059/2021, non ha rilevato motivi ostativi in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti dall'AU 208 per la sua conseguente adozione da parte di ARPAE, ed il conseguente rilascio del provvedimento conclusivo;

la Ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria assunta al prot.n.195616/2021, in merito al titolo di disponibilità dell'area;

il progetto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente, assunta al Prot. ARPAE n. 157063/2021;

la ditta, in ottemperanza alla prescrizione n. 8 della Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2019-405 del 28/01/2019, ha presentato una relazione descrittiva delle siepi e/o barriere vegetali realizzate a difesa dei recettori sensibili (in atti al prot. ARPAE n. 61485/2019).

PRESO ATTO:

della nota prot. 30750 del 25/02/2021 con cui, su richiesta del SAC, il Servizio Territoriale ha prodotto il contributo istruttorio interno relativo all'istanza presentata dalla ditta, esprimendosi favorevolmente.

ACQUISITA INOLTRE:

la documentazione antimafia ai sensi del d.lgs. n.159/2011 con esito favorevole, e la comunicazione della BDNA (Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia), resa il 29/06/2022, prot. PR_MOUTG_Ingresso_0054042_20220627, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011.

CONSIDERATO:

che l'istanza è finalizzata anche alla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3 di rifiuti speciali non pericolosi previsti dalle norme tecniche di cui al D.M. 05.02.1998 (tipologia 7.1 e 7.3 dell'All. 1, suball.1), per tipologia/provenienza/caratteristiche, attività di recupero cui sono sottoposti e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti;

che, per i rifiuti di cui sopra, in attuazione dell'art. 184-ter sopra citato, e così come stabilito dalle Linee Guida SNPA per l'applicazione della disciplina End of Waste (tabella 4.3), ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, la valutazione delle condizioni e dei criteri di cui alle lettere a) e b) e c) al c. 3 dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006 è da ritenersi già verificata;

che per i rifiuti suddetti, l'istruttoria svolta ha individuato i criteri di cui alle lettere d) ed e) di cui al c. 3 dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006, che devono essere rispettati ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto richiesta, riportati negli allegati EoW;

con nota datata 24/01/2019 (prot.ARPAE n.12279), Sinerti ha manifestato l'intenzione di procedere all'acquisizione, oltre che dei rifiuti, anche di sottoprodotti costituiti da "formati (integri o frammenti) ceramici cotti" in conformità con quanto definito dalla Regione Emilia Romagna con Determinazione n.16604/2017 (schema C, Allegato 1): all'interno dello stabilimento, tale attività deve essere gestita nel rispetto delle prescrizioni e disposizioni riportate in modo specifico nel presente atto e nei relativi allegati "aria" e "rumore";

che le modifiche proposte non vanno a variare gli importi delle garanzie finanziarie di cui all'art.208, comma 11 del Dlgs.152/2006 che sono calcolate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:

Art.5.2.4 OPERAZIONI DI RECUPERO R5 – Rifiuti non pericolosi:

120.000 t x 12,00 €/t = **1.440.000 €**; l'importo minimo della garanzia è, comunque, pari a 75.000 €

Art.5.2.1 OPERAZIONI DI RECUPERO R13 – Rifiuti non pericolosi:

500 t x 140,00 €/t = **70.000,00 €**; l'importo minimo della garanzia è, comunque, pari a 20.000,00 € per un importo complessivo pari a **1.510.000,00 €**

RITENUTO, pertanto:

di autorizzare con il presente dispositivo la cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3 di rifiuti speciali non pericolosi previsti dalle norme tecniche di cui al D.M. 05.02.1998 (tipologia 7.1 e 7.3 dell'All. 1, suball.1);

sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta, della conferenza dei servizi svolta e conclusa, e dei pareri citati e fatti propri, che possa darsi luogo alla modifica dell'autorizzazione, così come richiesto e più sopra precisato, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento.

RICHIAMATI:

il Regolamento generale dell'Agenzia, approvato con delibera della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 124/2010;

la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

la Delibera n. 111 del 28/01/2021 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" ed in particolare l'Allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013. Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023";

la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-87 del 24/06/2022, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale ad interim di Responsabile SAC di Modena, alla Dott.ssa Marina Mengoli;

la nomina a responsabile del procedimento, ai sensi della l.241/90, dell'Ing. Elena Manni.

DATO ATTO:

che la responsabile del procedimento Ing. Elena Manni, titolare di Incarico di Funzione Autorizzazioni Rifiuti dell'ARPAE di Modena, attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 122 del 16/11/2020, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

DETERMINA:

1. **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, la ditta **Sinerti Srl**, con sede legale in Via Riola n.33, in Comune di Fiorano Modenese (MO), **ad esercitare l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi del proprio impianto localizzato a Sassuolo (MO), Via Regina Pacis, Località Parchetto**, in conformità alle condizioni generali di seguito riportate e alle condizioni specifiche riportate negli allegati al presente atto, con l'effetto di revocare, superare e sostituire la precedente AU rilasciata con provv. n. DET-AMB-2019-405 del 28/01/2019, nei termini di decorrenza ed efficacia del presente atto.
2. Di prevedere la modifica della seguente autorizzazione:
 - autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (comprensiva dei criteri specifici in presenza dei quali i rifiuti cessano di essere qualificati come tali (EoW), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter comma 3 del D.Lgs. 152/06;Di confermare quanto disposto negli allegati della DET-AMB-2019-405 del 28/01/2019 relativi alla regolamentazione delle emissioni e del rumore, relativi alle seguenti autorizzazioni/nulla osta:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
 - nulla osta sull'impatto acustico;
3. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute nei seguenti allegati, che costituiscono **parti integranti e sostanziali** del presente atto:
 - “Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti”,
 - “Allegato Aria – Regolamentazione delle emissioni in atmosfera”,
 - “Allegato Rumore – Regolamentazione delle attività rumorose”,
 - “Planimetria Lay-out Rifiuti – Ottobre 2020”;
4. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente AU, come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
5. di stabilire che in relazione all'eventuale ingresso di **sottoprodotti** ai sensi della Determinazione della Regione Emilia Romagna n.16604/2017:
 - a. i sottoprodotti devono essere stoccati separatamente dai rifiuti, in aree dotate di idonea cartellonistica;
 - b. presso l'azienda deve essere presente copia della documentazione contrattuale bilaterale sottoscritta con le ditte produttrici e utilizzatrici dei sottoprodotti;
6. di stabilire che, **nel termine di 90 giorni** dalla data del presente atto, la **garanzia finanziaria** deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni del presente atto; in alternativa la ditta può prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n.1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
 - a. l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a **1.510.000,00 €**; l'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:

- del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
- del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;

in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;

- b. la **comunicazione di avvenuta accettazione**, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - c. il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto 6. comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;
7. di stabilire che dalla comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria, la presente determinazione acquista efficacia e che la determinazione rilasciata ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06 da ARPAE con determinazione DET-AMB-2019-405 del 28/01/2019 è da intendersi a tutti gli effetti decaduta;
8. di precisare che, in continuità con quanto stabilito nel precedente atto di autorizzazione unica, la **validità del presente provvedimento** resta confermata sino al giorno **08/01/2027** ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;
9. di precisare che, in relazione alla disponibilità delle aree (ad oggi, la società proponente risulta in possesso di un contratto di affitto):
- a. la validità del presente atto è comunque subordinata al possesso da parte della società proponente di un regolare titolo di disponibilità delle aree (affitto, proprietà, ecc.);
 - b. restano salvi i diritti di terzi;
 - c. copia di ogni nuovo contratto o modifica/rinnovo del precedente, deve essere trasmessa all'Autorità competente entro 30 giorni dalla stipula;
- il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;
10. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art.6-bis della Legge n.241/90;
11. di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di:
- a. tenere aggiornato, presso l'impianto, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
 - b. accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di recupero siano provvisti delle relative autorizzazioni previste dal D.Lgs. 152/06, ovvero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
 - c. presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'ARPAE di Modena formale domanda in bollo competente per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione, nonché la configurazione impiantistica;
 - d. comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo competente ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;

- e. comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto);
12. di disporre che il Piano di Ripristino dell'area deve essere attuato entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività, che deve essere comunicata all'ARPAE (SAC e Servizio Territoriale) e al Comune di Sassuolo, allegando un cronoprogramma degli interventi che deve prevedere anche la rimozione dei macchinari presenti. Entro tale termine la ditta deve verificare l'assenza di contaminazioni ai sensi della normativa vigente in materia e provvedere alla pulizia del sito mediante recupero/ smaltimento dei rifiuti presenti.
 13. di trasmettere copia del presente atto alla ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti.
 14. di trasmettere il presente provvedimento ad ISPRA ai sensi dell'art.184-ter comma 3-bis del d.lgs.152/2006;
 15. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Responsabile ad interim del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
di ARPAE Modena
(Dott.ssa Marina Mengoli)

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi in regime ordinario (art. 208 della Parte Quarta del D.lgs. 152/06)

PARTE DESCRITTIVA

La ditta Sinerti S.r.l. presso l'area ubicata a Sassuolo, via Regina Pacis, località Parchetto gestisce un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi.

L'impianto è identificato dal catasto comunale al foglio 4, mappali 131 e 139 ed è situato in un'area di ex cava ribassata rispetto al piano di campagna e completamente circondata da rilevati, ad eccezione del lato est in cui è localizzata un'altra azienda. Tale area è in disponibilità della Ditta a seguito di stipula di contratti di affitto.

L'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi autorizzata prevede, in particolare:

il trattamento R5 di rifiuti non pericolosi provenienti da attività di costruzione e demolizione e dalla fabbricazione di prodotti ceramici (scarti di piastrelle cotte), per mezzo di un sistema di mulini e vagli per l'ottenimento di Materie Prime Secondarie per l'edilizia e materiale lapideo nelle forme usualmente commercializzate e per l'ottenimento di materiali marcati CE;

l'operazione di messa in riserva (R13) per i rifiuti costituiti da piastrelle cotte (codice EER 101208) e terre e rocce da scavo (codice EER 170504);

lo stoccaggio di rifiuti, Materie Prime Secondarie e prodotti in cumuli su area in stabilizzato compatto;

l'utilizzo di una pesa a ponte, un container ad uso ufficio nonché alcuni prefabbricati ad uso deposito o locali tecnici a servizio dell'attività;

la raccolta in vasche di accumulo dotate di allarme di livello delle acque reflue originate dai servizi igienici, per le quali è prevista l'asportazione ed il conferimento come rifiuti ad impianti autorizzati;

l'utilizzo di un vaglio mobile da utilizzare all'occorrenza per operazioni di ulteriore selezione sulle MPS/prodotti ottenuti dall'impianto di macinazione e vagliatura principale;

Per quanto riguarda la viabilità, la strada che conduce dal tratto di via Regina Pacis all'impianto non è asfaltata, ma è dotata di sistemi di umidificazione atti ad impedire la dispersione di polveri durante il transito degli automezzi.

Le acque meteoriche che interessano le aree di lavorazione e stoccaggio dei rifiuti e MPS sono convogliate in un bacino presente nell'area ed interamente riutilizzate nell'esercizio dell'attività.

L'impianto è inoltre dotato di recinzione metallica sul lato est; nei restanti lati, la recinzione è posizionata sulla sommità delle scarpate, ad un'altezza di circa 8-10 metri.

Le acque reflue originate dai servizi igienici sono raccolte in vasche di accumulo dotate di allarme di livello. All'occorrenza si provvede all'asportazione dei reflui e al conferimento degli stessi come rifiuti ad impianti autorizzati.

La realizzazione dell'impianto è stata autorizzata dalla Provincia di Modena ai sensi dell'art.27 del D.lgs.22/97, con delibera della Giunta Provinciale n.77 del 05/03/2002 e con determinazione n.779 del

23/08/2002. In particolare, con detti atti è stato approvato il progetto di trasferimento dell'impianto di trattamento inerti in questione e realizzazione di aree di stoccaggio rifiuti speciali non pericolosi in area "ex Cava Parchetto 1" in comune di Sassuolo presentato dalla ditta Eco-Impianti S.r.l. L'autorizzazione è stata poi volturata a Sinerti S.r.l.

La gestione dei rifiuti è stata svolta anche in virtù dell'iscrizione al n. SASO40 del Registro delle Imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti, ai sensi e per gli effetti dell'art.216 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con validità sino al 13/04/2018, per le operazioni di messa in riserva (R13) funzionale al successivo recupero (R5) delle tipologie 7.1 e 7.3 del D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii.

Con la Determinazione n.91 del 10/01/2017, è stata dichiarata decaduta l'iscrizione n. SASO40 al Registro delle Imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti e sono state rilasciate nell'Autorizzazione Unica anche i titoli ambientali relativi alle emissioni in atmosfera ed al rumore.

La Determinazione n.91/2017 è stata modificata con le successive Determinazioni n.5080 del 22/09/2017 e n.2036 del 26/04/2018.

Con le note assunte agli atti con prot. ARPAE n. 12423 del 20/06/2018 e n.22570 del 31/10/2018, il proponente ha comunicato l'avvenuto rispetto delle prescrizioni 2.a e 2.b definite con l'autorizzazione unica, riguardanti l'installazione di un sistema di disoleatura e l'impermeabilizzazione dell'area che ospita la cisterna di gasolio.

Con determinazione DET-AMB-2019-405 del 28/01/2019 è stata autorizzata la modifica relativa alla gestione dei rifiuti, di incrementare il quantitativo di rifiuto EER 101208 "scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)" trattabile annualmente dalle attuali 65.000 a 95.000 tonnellate;

Con l'istanza assunta agli atti di ARPAE al prot. n. 157863/2020, la ditta chiede di formulare le quantità massime recuperabili annualmente in R5 con un unico limite, che contempli sia la tipologia relativa ai rifiuti da costruzione e demolizione che lo scarto ceramico cotto; per la modifica richiesta non si rende necessario alcun intervento all'impianto o alle macchine autorizzate.

L'istanza è finalizzata anche alla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3 di rifiuti speciali non pericolosi, previsti dalle norme tecniche di cui al D.M. 05.02.1998 (tipologia 7.1 e 7.3 dell'All. 1, suball.1), per tipologia/provenienza/caratteristiche, attività di recupero cui sono sottoposti e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti;

ISTRUTTORIA E PARERI

In attuazione dell'art. 184-ter sopra citato, e così come stabilito dalle Linee Guida del SNPA (tabella 4.3), ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, per i rifiuti di cui alla lettera i), la valutazione delle condizioni e dei criteri di cui alle lettere a) e b) e c) al c. 3 dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006 è da ritenersi già verificata e l'istruttoria svolta ha individuato i criteri di cui alle lettere d) ed e) di cui al c. 3 dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006, che devono essere rispettati ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto richiesta;

Il Comune di Sassuolo ha espresso parere favorevole nel corso della seduta della conferenza dei servizi;

La Conferenza di Servizi, riunitasi in data 16/02/2021, non ha rilevato motivi ostativi ed ha quindi espresso parere favorevole in relazione alle modifiche proposte, alle condizioni indicate nel seguente capitolo

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. Presso l'impianto è possibile effettuare le seguenti operazioni di recupero (Rif. Allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06):

R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

2. I rifiuti speciali non pericolosi per i quali è concessa l'autorizzazione alle attività di recupero **R5** ed annessa R13, nonché i relativi quantitativi autorizzati sono i seguenti:

Codice EER	Descrizione	Q max istantaneo		Q max annuale
		t	mc	t
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	20.000	16.000	120.000
17 01 01	cemento			
17 01 02	mattoni			
17 01 03	mattonelle e ceramiche			
17 01 07	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06			
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01			
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03			
10 12 08 §	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) - scarti di piastrelle cotte senza smalto o con smalto cotto	60.000	50.000	
Totale		80.000	66.000	120.000

§ è consentito l'utilizzo del codice solamente se accompagnato dalla specifica dicitura

3. I rifiuti speciali non pericolosi per i quali è concessa l'autorizzazione alle attività di recupero **R13**, nonché i relativi quantitativi autorizzati sono i seguenti:

Codice EER	Descrizione	Q max istantaneo		Q max annuale
		t	mc	t
10 12 08 §	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) - scarti di piastrelle cotte senza smalto o con smalto cotto	200	160	10.000
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	300	210	5.000

Totale		500	370	15.000

§ è consentito l'utilizzo del codice solamente se accompagnato dalla specifica dicitura

4. I rifiuti per i quali è autorizzata l'attività di recupero **R5** identificati con i **codici EER 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802 e 170904** devono essere costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali e devono essere privi di amianto (v. punto 7.1 dell'allegato 1 al D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii.):
- 4.1. devono provenire da attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento;
- 4.2. devono essere costituiti da materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto;
- 4.3. l'attività di recupero autorizzata consiste in:
- a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al DM 05/02/1998 [R5];
- b) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al suddetto decreto [R5]).
- 4.4. I rifiuti di cui all'articolo 4) cessano di essere qualificati come rifiuti, e sono qualificati sostanza/oggetto/prodotto, se soddisfano tutti i "criteri" dettagliati negli allegati:
 Allegato EOW_riciclati da C&D;
5. I rifiuti per i quali è autorizzata l'attività di recupero **R5** identificati con i codici **EER 101208** devono essere costituiti da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti (v. punto 7.3 dell'allegato 1 al D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii.):
- 5.1. devono provenire da attività di fabbricazione di prodotti ceramici, mattoni, mattonelle e materiale di costruzione smaltati;
- 5.2. devono essere costituiti da prodotti ceramici, terrecotte smaltate e non, materiale da costruzione di scarto;
- 5.3. in considerazione del fatto che l'attività di recupero dei rifiuti è svolta all'aperto, deve essere esclusa la presenza di frazione a smalto crudo.
- 5.4. l'attività di recupero autorizzata consiste in:
- a) macinazione e recupero nell'industria ceramica e dei laterizi [R5];
- b) frantumazione, vagliatura; eventuale miscelazione con materia prima inerte nell'industria lapidea [R5];

- 5.5. I rifiuti identificati con il codice EER 101208 di cui all'articolo 2) cessano di essere qualificati come rifiuti, e sono qualificati sostanza/oggetto/prodotto, se soddisfano tutti i "criteri" dettagliati negli allegati:
- Allegato EOW_impasto ceramico;
 - Allegato EOW_materiale lapideo;
6. Tutte le movimentazioni dei prodotti (EoW) in uscita devono essere registrate, sia a dimostrazione dell'effettiva presenza di un mercato o una domanda per il materiale prodotto, sia per mantenere la tracciabilità del prodotto, sia per verificare le tempistiche di permanenza del prodotto all'interno dell'impianto di recupero.
7. Ogni lotto di prodotto, secondo quanto indicato nel Sistema di gestione di cui al punto 11, è dichiarato/a conforme al presente provvedimento attraverso la dichiarazione resa secondo gli schemi riportati negli allegati (allegati: Dichiarazione di Conformità-riciclato da demolizione e Dichiarazione di Conformità - riciclato da scarto ceramico); tale dichiarazione dovrà essere trasmessa al detentore successivo ed una copia dovrà essere conservata per almeno 5 anni, unitamente ai suoi allegati ed essere messa a disposizione degli organi di controllo.
8. La cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali in uscita è subordinata all'esito positivo delle verifiche di conformità alle caratteristiche previste dagli allegati EOW al presente allegato; i rifiuti cessano di essere tali e diventano materiale prodotto EoW al momento della sottoscrizione della dichiarazione di conformità di cui al punto n. 7.
9. Il corretto campionamento dei rifiuti e dei materiali ottenuti dall'attività di recupero deve essere assicurato avvalendosi di laboratori esterni certificati o di personale interno adeguatamente formato, e tramite apposito verbale di campionamento, che deve essere a disposizione delle Autorità di controllo.
10. I documenti di trasporto dei prodotti EOW dovranno sempre riportare il riferimento al numero della relativa dichiarazione di conformità.
11. Ai fini della dimostrazione della conformità della gestione e dei prodotti ai criteri descritti negli allegati EOW deve essere attivo ed operante il sistema di gestione trasmesso ad ARPAE con prot. 157863/2020 ed ogni sua modifica dovrà essere comunicata all'Agenzia prima dell'implementazione e dell'uso. Il registro delle non conformità, nonché ogni registro delle misurazioni/controlli/attività, dovrà essere reso accessibile e disponibile ad ogni organo di controllo. Entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà essere trasmessa a questa Agenzia e ad AUSL una relazione riepilogativa con tutte le eventuali non conformità e le conseguenti innovazioni procedurali/documentali implementate nell'anno solare trascorso.
12. Le zone di conferimento e accettazione, di stoccaggio e di trattamento rifiuti nonché dei lotti di materiali prodotti EoW saranno quelle previste nelle aree precisamente indicate nella planimetria riportata in allegato.
13. I diversi lotti di rifiuti lavorati in attesa della predisposizione del controllo di conformità, dovranno essere separati e distintamente identificati con apposita cartellonistica, anche indicante "rifiuti lavorati in attesa di verifiche di conformità" e mantenuti distinti tra loro, nonché dai rifiuti in attesa di trattamento.
14. I diversi lotti di End of Waste devono essere mantenuti separati fra loro, opportunamente identificati con idonea cartellonistica riportante il numero del lotto contenuto nella relativa

dichiarazione di conformità.

15. Gli scarti derivanti dall'attività di recupero ed i materiali prodotti NON conformi alle procedure gestionali della Ditta e ai criteri indicati negli allegati EOW al presente atto dovranno essere gestiti come rifiuti ed essere stoccati in apposite aree correttamente segnalate e separate dai materiali End of Waste, in attesa di essere inviati ad impianti di recupero/smaltimento appositamente autorizzati.
16. I prodotti EoW dovranno essere accompagnati dalle relative schede di sicurezza, redatte ai sensi del Regolamento CE 1907/2006 (REACH) o da scheda informativa atta a consentire l'uso sicuro della sostanza nel caso in cui non sia richiesta una Scheda di Sicurezza ai sensi del medesimo regolamento.
17. Lo stoccaggio in cumuli dei rifiuti in attesa del trattamento deve avvenire nelle aree identificate nell'elaborato grafico "Planimetria lay-out rifiuti – Ottobre 2020"; tali rifiuti devono essere stoccati in aree fisicamente separate e chiaramente distinguibili da quelle utilizzate per la medesima tipologia di rifiuto per la quale è prevista la sola messa in riserva (R13) per il successivo avvio al recupero presso terzi.
18. I rifiuti devono essere stoccati separatamente per singolo codice europeo e in relazione all'operazione di recupero (R5 o R13) alla quale sono destinati. Analogamente le MPS per l'edilizia devono essere stoccate separatamente dai materiali lapidei ottenuti dal trattamento dei rifiuti.
19. Le aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere dotate di idonea cartellonistica riportante il codice europeo EER del rifiuto stoccato e l'operazione di recupero al quale è destinato. Devono altresì essere chiaramente identificate le aree di stoccaggio delle EoW/prodotti originati dall'attività.
20. E' ammesso lo stoccaggio dei rifiuti e delle End of Waste (EoW) in cumuli con altezza massima inferiore alla quota del piano campagna.
21. I rifiuti identificati con il codice EER **170504** devono essere costituiti da materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciotoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica; tali rifiuti devono essere originati da attività di scavo in siti non oggetto di bonifica.
22. Devono essere attentamente verificate le caratteristiche dei rifiuti e la loro conformità con quanto sopra riportato, con particolare riguardo alla totale assenza di amianto: nel caso di presenza di lastre in fibrocemento, la ditta è tenuta ad accertare preventivamente la non pericolosità delle stesse e la totale assenza di amianto.
23. I rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo (codice europeo 170504) con Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) inferiori ai limiti di colonna A (uso verde/residenziale) tabella 1 dell'allegato 5 al D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm. devono essere stoccati separatamente dai rifiuti con CSC superiori a quelle di colonna A e inferiori a quelle di colonna B (Siti ad uso Commerciale e Industriale) della medesima tabella.
24. L'impianto deve essere gestito in conformità all'elaborato grafico "Planimetria lay-out rifiuti – Ottobre 2020".
25. La Ditta deve tenere presso l'impianto, a disposizione delle autorità di controllo, la seguente documentazione:
 - relativamente ai rifiuti non pericolosi che hanno un corrispondente codice europeo pericoloso, le certificazioni analitiche o ogni altra documentazione attestante la non pericolosità degli stessi ai sensi della Decisione della Commissione Ue 2014/955/Ue;

- copia delle analisi attestanti le caratteristiche prestazionali dei materiali in conformità allegato C alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e dei test di cessione.
 - copia delle analisi eseguite sui rifiuti ai sensi della tabella 1 dell'allegato 5 al D.lgs.152/2006 parte quarta e ss.mm. al fine di verificare la corretta destinazione: terre con Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) inferiori ai limiti di colonna A (uso verde/residenziale), con CSC superiori a quelle di colonna A e inferiori a quelle di colonna B (Siti ad uso Commerciale e Industriale).
26. I rifiuti derivanti dall'attività di trattamento devono essere stoccati all'interno di contenitori e devono essere conferiti ad impianti di smaltimento e/o recupero in possesso di regolare autorizzazione.
 27. Nelle zone di stoccaggio dei rifiuti deve essere presa ogni precauzione al fine di consentire una agevole movimentazione degli stessi e un facile accesso dei mezzi.
 28. Devono essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare il propagarsi di polveri sia in fase di attività ordinaria, sia riconducibili ad eventi accidentali.
 29. I rifiuti per i quali è autorizzata la sola operazione R13 devono essere conferiti ad impianti in possesso di regolare autorizzazione che effettuino, oltre la messa in riserva, operazioni di cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica degli stessi.
 30. I rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero.
 31. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero.
 32. Nelle operazioni di bagnatura, la Ditta deve privilegiare il riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento delle aree di lavorazione e stoccaggio dei rifiuti e MPS raccolte nel bacino presente nell'area. In assenza di un quantitativo sufficiente di acqua all'interno dell'invaso può essere utilizzata l'acqua proveniente dall'acquedotto.
 33. La ditta deve garantire nel tempo l'integrità della pavimentazione del piazzale e l'impermeabilizzazione della vasca di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento come descritte nella relazione geologica agli atti, nonché la tenuta dei sistemi fognari.
 34. La ditta deve garantire la funzionalità del sistema di raccolta e drenaggio delle acque meteoriche di dilavamento confluyente nella vasca di raccolta.
 35. L'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni delle aree di stoccaggio e lavorazione, ubicazione dell'impianto di trattamento, alla rete fognaria, alle vasche di raccolta delle acque, ecc. in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente.
 36. Il dispositivo di allarme di livello delle vasche di accumulo delle acque reflue originate dai servizi igienici deve essere mantenuto in perfetta efficienza. Tali acque devono essere periodicamente conferite come rifiuti ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06, Parte Quarta.

ALLEGATO EoW - riciclato da C&D

Codice EER del rifiuto 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802 e 170904

Processo di recupero 1- R5 tipologia 7.1 DM.05/02/1998

Nome prodotto/oggetto EoW 1.1- Materiale lapideo da C&D

Utilizzo/Usò dell'EoW 1.1.1- Industria Lapidea

- CRITERI EOW -

- 1) Ai fini dell'utilizzo e del processo cui è destinata la sostanza/oggetto recuperata, tenuto conto del processo di recupero autorizzato di cui al punto 2), i rifiuti ammessi a tale processo sono i seguenti:
 - a) codice **101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802 e 170904** provenienti da attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento;
 - b) i rifiuti devono essere costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali e devono essere privi di amianto (v. punto 7.1 dell'allegato 1 al D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii.);
 - c) devono essere costituiti da materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto;
- 2) L'attività di recupero consiste in:

messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al DM 05/02/1998 [R5];

utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5].
- 3) Il prodotto ottenuto dal processo di recupero di cui al punto precedente (**punto 7.1 b**) dell'allegato 1 al **D.M. 05/02/98** e ss.mm.ii.: materia prima secondaria per l'edilizia dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 - conformità ai parametri previsti, a seconda dell'uso, dall'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto nell'allegato 3 al D.M. 05/02/98, così come modificato con D.M. 05/04/2006, n. 186;
- 5) Il prodotto ottenuto deve essere fra quelli individuati nel DM 11 Aprile 2007 - Applicazione della direttiva n.89/106/CE sui prodotti da costruzione recepita con DPR 21/04/1993, n.246, relativa all'individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di aggregati -

I documenti di impegno/accordo alla vendita con gli utilizzatori devono essere detenuti presso l'impianto e mantenuti a disposizione dell'autorità di controllo e devono indicare l'uso previsto e le norme tecniche di riferimento relative alle caratteristiche prestazionali del prodotto ed al destino ammesso.
- 6) Ai fini della verifica di quanto indicato al punto precedente, ogni 3.000 m³ di materiale cessato dalla qualifica di rifiuto prodotto dal trattamento dei rifiuti di cui ai codici europei EER 101311, 170101, 170102, 170103, 170802, 170107, 170904, il gestore deve effettuare il test di cessione ai sensi dell'allegato 3 al D.M. 5/02/1998 e s.m. (test di cessione dell'eluato) e le analisi di caratterizzazione per la verifica della conformità ai requisiti previsti dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio 15 luglio 2005,

UL/2005/5205. Gli esiti delle verifiche analitiche e i relativi campioni (prelevati in conformità alla norma Uni 10802) dovranno essere detenuti presso l'impianto e mantenuti a disposizione delle autorità di controllo per 5 anni.

ALLEGATO EoW - Impasto ceramico

Codice EER del rifiuto 101208

Processo di recupero 1- R5 tipologia 7.3 DM.05/02/1998

Nome prodotto/oggetto EoW 1.1- Impasto ceramico (chamotte)

Utilizzo/Usò dell'EoW 1.1.1- Industria Ceramica

- CRITERI EOW -

- 1) Ai fini dell'utilizzo e del processo cui è destinata la sostanza/oggetto recuperata, tenuto conto del processo di recupero autorizzato di cui al punto 2), i rifiuti ammessi a tale processo sono i seguenti:
 - a) codice **EER 101208** provenienti da industrie ceramiche per la produzione del gres porcellanato, porcellanato smaltato, monocottura o di sanitari e dalle attività strettamente connesse;
 - b) i rifiuti devono essere costituiti da scarti di piastrelle cotte o sanitari privi di smalto crudo;
- 2) L'attività di recupero consiste in:
 - macinazione e recupero nell'industria ceramica e dei laterizi [R5] (**punto 7.3.3 a**) dell'allegato 1 al **D.M. 05/02/98** e ss.mm.ii.);

Preliminarmente alla fase di macinazione è ammessa la cernita finalizzata alla eliminazione di eventuali corpi estranei (ad esempio rottami ferrosi) che possono compromettere il corretto recupero dei rifiuti. I rifiuti originati dalla cernita devono essere conferiti ad impianti regolarmente ed adeguatamente autorizzati alla gestione di tali rifiuti; il processo include le operazioni di frantumazione, macinazione e vagliatura.
- 3) il prodotto ottenuto dal processo di recupero di cui al punto precedente (**punto 7.3.4 a**) dell'allegato 1 al **D.M. 05/02/98** e ss.mm.ii.: impasto ceramico nelle forme usualmente commercializzate dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 - essere privo di smalto crudo
 - avere una granulometria compresa tra 1 mm e 30 mm
- 4) Il prodotto ottenuto deve essere destinato direttamente ed esclusivamente alla produzione di impasti ceramici in sostituzione di materie prime quali feldspati o sabbie in industrie ceramiche per la produzione di gres porcellanato e monocottura e/o in ditte produttrici di impasti ceramici da destinare ad industrie ceramiche per la produzione di monocottura e gres porcellanato o in aziende ceramiche per la produzione di sanitari in sostituzione di materie prime quali feldspati. Non è pertanto ammesso il conferimento del prodotto ottenuto ad intermediari o ad aziende che producono altri tipi di materiale. I documenti di impegno/accordo alla vendita con gli utilizzatori devono indicare l'uso previsto e devono essere detenuti presso l'impianto e mantenuti a disposizione dell'autorità di controllo.
- 5) Deve essere garantita la corretta esecuzione delle periodiche manutenzioni e il corretto funzionamento dell'impianto di macinazione.
- 6) L'accertamento di conformità ai requisiti di cui al punto 3) deve avvenire attraverso una verifica visiva per ogni lotto e attraverso verifiche analitiche con cadenza trimestrale e comunque al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso. Gli esiti delle verifiche analitiche e i relativi campioni (prelevati in conformità alla norma Uni 10802) dovranno essere detenuti presso l'impianto e mantenuti a disposizione delle autorità di controllo per 5 anni.

ALLEGATO EoW - materiale lapideo

Codice EER del rifiuto 101208

Processo di recupero 1- R5 tipologia 7.3 DM.05/02/1998

Nome prodotto/oggetto EoW 1.1- Materiale lapideo

Utilizzo/Usò dell'EoW 1.1.2- Industria Lapidea

- CRITERI EOW -

- 1) Ai fini dell'utilizzo e del processo cui è destinata la sostanza/oggetto recuperata, tenuto conto del processo di recupero autorizzato di cui al punto 2), i rifiuti ammessi a tale processo sono i seguenti:
 - a) codice **EER 101208** provenienti da industrie ceramiche per la produzione del gres porcellanato, porcellanato smaltato, monocottura o di sanitari e dalle attività strettamente connesse;
 - b) i rifiuti devono essere costituiti da scarti di piastrelle cotte o sanitari privi di smalto crudo;
- 2) L'attività di recupero consiste in:
 - frantumazione, vagliatura; eventuale miscelazione con materia prima inerte nell'industria lapidea [R5] (**punto 7.3.3 b**) dell'allegato 1 al **D.M. 05/02/98** e ss.mm.ii.;

Preliminarmente alla fase di macinazione è ammessa la cernita finalizzata alla eliminazione di eventuali corpi estranei (ad esempio rottami ferrosi) che possono compromettere il corretto recupero dei rifiuti. I rifiuti originati dalla cernita devono essere conferiti ad impianti regolarmente ed adeguatamente autorizzati alla gestione di tali rifiuti; il processo include le operazioni di frantumazione, macinazione e vagliatura.

- 3) Il prodotto ottenuto dal processo di recupero di cui al punto precedente (**punto 7.3.4 b**) dell'allegato 1 al **D.M. 05/02/98** e ss.mm.ii.: materiale lapideo nelle forme usualmente commercializzate - inerte industriale strutturale e non strutturale) dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 - essere privo di smalto crudo
 - avere una granulometria compresa tra 1 mm e 30 mm
 - rispettare gli standard prestazionali previsti per gli aggregati da costruzione dal DM 11 aprile 2007 - Applicazione della direttiva n.89/106/CE sui prodotti da costruzione recepita con DPR 21/04/1993, n.246, relativa all'individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di aggregati - e dalle relative norme armonizzate di riferimento, individuate all'allegato 1 dello stesso decreto.

I materiali prodotti, a seconda delle caratteristiche e della granulometria, potranno avere prestazioni differenti e diverse norme UNI di riferimento per gli impieghi specifici previsti nell'ambito degli usi consentiti. Nella dichiarazione di conformità del prodotto devono essere inserite specificazioni inerenti le denominazioni per lo specifico utilizzo, riportando anche la norma UNI di riferimento per il lotto specifico a cui si riferisce la dichiarazione di conformità.

- 4) Deve essere garantita la corretta esecuzione delle periodiche manutenzioni e il corretto funzionamento dell'impianto di macinazione.
- 5) Il prodotto ottenuto deve essere fra quelli individuati nel DM 11 Aprile 2007 - Applicazione della direttiva n.89/106/CE sui prodotti da costruzione recepita con DPR 21/04/1993, n.246, relativa all'individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di aggregati -
I documenti di impegno/accordo alla vendita con gli utilizzatori devono essere detenuti presso l'impianto e mantenuti a disposizione dell'autorità di controllo e devono indicare l'uso previsto e le norme tecniche di riferimento relative alle caratteristiche prestazionali del prodotto ed al destino ammesso.
- 6) L'accertamento di conformità ai requisiti di cui al punto 3) deve avvenire attraverso un calendario prove predisposto annualmente dalla ditta in conformità alle norme di cui all'allegato 1 del DM 11 aprile 2007; gli accertamenti analitici dovranno essere effettuati almeno trimestralmente e comunque al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso. Le analisi effettuate comprendono in ogni caso quelle

obbligatorie previste dall'allegato 3 del DM 11 aprile 2007 - Applicazione della direttiva n.89/106/CE sui prodotti da costruzione recepita con DPR 21/04/1993, n.246, relativa all'individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di aggregati -.

Gli esiti delle verifiche analitiche e i relativi campioni (prelevati in conformità alle norme UNI di riferimento) dovranno essere detenuti presso l'impianto e mantenuti a disposizione delle autorità di controllo per 5 anni.

- DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ -

Dichiarazione avente numero progressivo:	
Data:	

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter comma 3 lett.e) d.lgs.152/2006 e del provvedimento ARPAE prot.n. _____ del _____

il gestore dell'impianto di recupero e produttore EoW:

Denominazione sociale:		CF/P.IVA:
Iscrizione al registro imprese:		Referente:
Indirizzo sede legale:		Numero civico:
CAP:	Comune:	Provincia:
Impianto di recupero unità locale:		
Indirizzo:		Numero civico:
CAP:	Comune:	Provincia:
Riferimenti catastali terreni/fabbricati: Foglio _____ Mapp./Part. _____ Sub. _____		

ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, 47 e 38 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara che:

- il lotto/partita n. _____ del prodotto/EoW:
 _impasto ceramico
 _Materiale lapideo conforme alla norma UNI.....
 consiste in mc. _____ e/o tonn. _____
- tale lotto/partita, come stabilito dal provv. _____, rispetta i criteri specifici dell'allegato _____ della det _____ ed è conforme alle specifiche del Sistema di Gestione della Qualità EOW adottato dal produttore:
 o Materiale di provenienza
 o Granulometria
 o Standard prestazionali previsti dalla norma armonizzata di riferimento UNI..... (solo per materiale lapideo)
 o Destinazione
- L'ultima verifica analitica, che si allega, rappresentativa dell'EoW prodotto è stata effettuata il _____ sul campione denominato _____ conservato presso l'impianto per 5 anni.

e dichiara infine:

- di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.p.r. 445/2000;
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (d.lgs.196/2003-reg. UE 2016/679).

_____ li _____

 (Firma e timbro del produttore EoW)

L'Agenzia si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 comma 1° d.p.r. 445/2000)



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' (DDC)

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(Articoli 47 e 38 del DPR 28 dicembre 2000, n.455)

Dichiarazione numero	
Anno	

PRODUTTORE EOW Nome: Sede Legale: Sede impianto recupero: Referente: Telefono Fax e-mail Numero autorizzazione	<u>DATI SINERTI</u>
---	---------------------

Il produttore sopra indicato dichiara che

- Il lotto di Riciclato è rappresentato dalla seguente quantità in volume: indicare volume
<=3.000 mc
- Il predetto lotto è conforme ai requisiti di cui all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005 n. UL/2005/5205 e in particolare agli allegati: (indicare gli allegati pertinenti)
 - C1
 - C2
 - C3
 - C4
 - C5
- È possibile prendere visione della Dichiarazione di prestazione nel sito <https://sites.google.com/site/sinertisrl/home>

Il produttore dichiara infine di:

- Essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000;

A supporto dei dati riportati nella presente dichiarazione si allegano:

- Rapporto di prova n° (indicare numero e data rapporto di prova)

Fiorano Modenese, data

Timbro e firma

SINERTI S.r.l.

REGOLAMENTAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta Sinerti S.r.l. svolge attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in comune di Sassuolo (MO), Via Regina Pacis, località Parchetto.

L'autorizzazione alle emissioni è stata precedentemente rilasciata nell'ambito dell'autorizzazione unica con la determinazione n.91 del 10/01/2017 e successivamente confermata con DET-AMB-2019-405 del 28/01/2019.

Da quanto agli atti, l'impianto risulta adottare sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento e che il loro esercizio risulta compatibile con lo stato di qualità dell'aria della zona.

ISTRUTTORIA E PARERI

Con le modifiche proposte con l'istanza del 02/11/2020, non sono avanzate modifiche significative dal punto di vista delle emissioni in atmosfera; pertanto, vengono confermate le prescrizioni e le disposizioni già definite in precedenza nell'ambito dell'autorizzazione unica con la DET-AMB-2019-405 del 28/01/2019.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La Ditta SINERTI SRL, è autorizzata ad esercire impianti e attività nello stabilimento con emissioni in atmosfera ubicato in Via REGINA PACIS, loc. Parchetto – SASSUOLO, provincia di Modena, nel rispetto delle prescrizioni sottoindicate:

DURATA DELLE EMISSIONI	8 ore/giorno per 250 gg/anno
ATTIVITÀ SVOLTA PRESSO L'IMPIANTO	PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL CONTENIMENTO/MITIGAZIONE DELLE EMISSIONI DIFFUSE
Preparazione e produzione: - carico materiale su tramoggia - frantumazione - deferrizzazione - vagliatura	Deve essere effettuata l'umidificazione preventiva del materiale nelle fasi di frantumazione, macinazione e vagliatura. Devono essere realizzate e mantenute siepi o barriere vegetali a difesa dei recettori sensibili.
Trasporto e carico/scarico	Deve essere effettuata l'umidificazione costante del materiale da sottoporre a lavorazione.

	<p>Il cassone dei camion per il trasporto dei materiali deve essere coperto.</p> <p>Per lo scarico del materiale nelle aree di stoccaggio deve essere adottata un'adeguata altezza e la minore velocità tecnicamente possibile.</p> <p>Per la caduta del materiale frantumato dal nastro trasportatore deve essere adottata un'adeguata altezza e la minore velocità tecnicamente possibile.</p> <p>L'altezza di caduta per il carico del prodotto finito nel cassone dell'autocarro deve essere limitata.</p> <p>La movimentazione di tutto il materiale (che deve essere mantenuto umido) deve avvenire lentamente, in modo da non generare emissioni polverulente.</p>
Stoccaggio	<p>Devono essere realizzate e mantenute siepi o barriere vegetali a difesa dei recettori sensibili.</p>
Transito mezzi su strade e piste di cantiere	<p>Il cassone dei camion per il trasporto di materiale polverulento deve essere coperto.</p> <p>La velocità di percorrenza dei mezzi all'interno dell'area deve essere ridotta.</p> <p>Le vie di transito devono essere sottoposte a bagnatura periodica al fine di limitare la diffusione di polveri.</p> <p>Devono essere realizzate e mantenute siepi o barriere vegetali a difesa dei recettori sensibili.</p>

REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Nulla osta sull'impatto acustico (art.8 della L.447/1995)

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta Sinerti S.r.l. svolge attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in comune di Sassuolo (MO), Via Regina Pacis, località Parchetto.

L'autorizzazione all'effettuazione di attività rumorose è stata precedentemente rilasciata nell'ambito dell'autorizzazione unica con la determinazione n.91 del 10/01/2017 e successivamente confermata con DET-AMB-2019-405 del 28/01/2019.

Da quanto agli atti, l'impianto risulta adottare sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni rumorose entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento.

ISTRUTTORIA E PARERI

Con le modifiche proposte con l'istanza del 02/11/2020, non sono avanzate modifiche significative dal punto di vista dell'impatto acustico; pertanto, vengono confermate le prescrizioni e le disposizioni già definite in precedenza nell'ambito dell'autorizzazione unica.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso l'impianto posto in comune di Sassuolo (MO), via Regina Pacis, località Parchetto, foglio 4 mappali 131 e 139, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta Sinerti S.r.l., secondo la configurazione descritta nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95.
2. Qualsiasi modifica all'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento di impatto acustico.
3. In corso d'esercizio dovranno essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante.
4. Le sorgenti di rumore utilizzate, nonché le modalità di uso delle sorgenti, devono essere conformi alle condizioni progettuali descritte nella relazione citata in premessa, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc.
5. Gli automezzi che accedono al sito devono, come da disposizioni riportate dalla ditta nella "Relazione di valutazione dell'impatto acustico ambientale":
 - mantenere spenti i motori durante la fase di stazionamento;
 - è fatto divieto di suonare il clacson nell'area aziendale;
 - limitare la velocità massima di transito all'interno dell'insediamento a passo d'uomo.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.